

ATTO DI INTIMAZIONE E DIFFIDA

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 328 comma 2 del C. P.

Le associazioni per il presente atto riunite nel “**COORDINAMENTO FLEGREO MARE LIBERO**”:
LEGAMBIENTE CAMPANIA *in persona del Presidente p.t Maria Teresa Imparato*, **WWF NAPOLI**
in persona del Presidente p.t Ornella Capezzuto, **PERCORSI CUMANI** *in persona del Presidente*
p.t sig. Dario Chianetta, **ALTROMODO FLEGREO** *in persona del Presidente p.t Gennaro*
Ferrillo, **LICOLA MARE PULITO** *in persona del Presidente p.t Umberto Mercurio*, **ITALIA**
NOSTRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA *in persona del Presidente p.t Massimo*
Maresca,

e i singoli cittadini firmatari Raffaele Postiglione, consigliere comunale del Comune di Pozzuoli, Antonio Caso consigliere comunale del Comune di Pozzuoli, Riccardo Volpe, Rosaria Peluso, Mijanou Chianetta, Biagio Sorrentino, Luigi Contessa, Paolo Casale, Tobia Della Monica tutte/i per quest'atto e suoi effetti rappresentate/i e difese/i dagli avvocati Claudia Vellusi e Massimo Schiano giusta procura ricevuta ed elett.te dom.te/i, unitamente all'avvocato Claudia Vellusi, in Pozzuoli (Na) alla Via Nicola Fasano, 50 presso lo studio dell'avv. Massimo Schiano.

L'avv. Claudia Vellusi C.F. VLLCLD75B58F839Y e l'avv. Massimo Schiano C.F. SCHMSM72B01F839E dichiarano, di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente atto, all' indirizzo di PEC: claudiavellusi@avvocatinapoli.legalmail.it.

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 882 del Codice Civile e dell'art. 28 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) il **lido del mare e la spiaggia** appartengono al demanio marittimo dello Stato, nelle sue articolazioni regionali e locali, e in quanto tali essi sono inalienabili, inespugnabili e destinati necessariamente al servizio della collettività.

Il mare è riconosciuto quale “**bene comune**”, in quanto strumentalmente collegato, alla realizzazione degli interessi della generalità dei cittadini.

Il diritto al libero accesso all'area demaniale e alla piena fruibilità della battigia, anche ai fini della balneazione, è sancito dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, all'articolo 1, comma 251

e 254 e ribadito dall'articolo 11, comma 2, lett. d) della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010), secondo cui è affidato alle Regioni il compito di *“disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo”*, ***“fermo restando, in assoluto, il diritto al libero e gratuito accesso e alla piena fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”***.

Il **Consiglio di Stato, sesta sezione, con l'Ordinanza n. 2543/2015**, ha affermato un principio basilare relativo alla natura del bene demaniale *“il demanio marittimo è direttamente e inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l'esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione”*. ***Dunque la concessione al singolo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative non può e non deve in alcun modo pregiudicarne o sminuirne la natura di bene comune, i cui titolari rimangono sempre e comunque tutti i cittadini.***

COMPETENZE

Le funzioni e i compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative e per altri usi e scopi situati sul territorio comunale, sono state conferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime, ai Comuni, ad eccezione dei porti di rilevanza regionale e interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40, 41 e 42 del D.lgs. n. 96 del 30/03/99;

la Regione Campania, ha disciplinato la materia attraverso le delibere di Giunta regionale n. 3744 del 14/07/2000, n. 1971 dell'11/05/01 e n. 395/2006 recante *“Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo”*; con nota prot. DEM2A-2966 dell'08.11.2001 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato la cessazione con decorrenza 23.10.01 del regime di avvalimento da parte delle Regioni delle Capitanerie di Porto per lo svolgimento delle funzioni alle stesse conferite, determinando quindi la necessità di assumere direttamente l'esercizio delle funzioni di rilevanza regionale;

Permangono in capo allo Stato (Capitanerie di Porto e Agenzia del Demanio) le procedure relative al cosiddetto istituto della "consegna" di beni demaniali a favore di Pubbliche amministrazioni, con cui si destinano zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (art. 34

Codice della Navigazione; art. 36 Regolamento Codice della Navigazione) oltre alle funzioni di tutela della sicurezza della balneazione e di tutela ambientale.

AMBITO REGIONALE

L'articolo 3 della legge regionale della Campania n. 19 del 22 giugno 2017 "Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio", nel modificare la legge regionale n. 16 del 2014, delinea la procedura di approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD), con finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 6 D.L. n. 400/93, da parte della Giunta regionale;

il Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative (PUAD) costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo volto a disciplinare le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti al rilascio, rinnovo e variazioni delle concessioni demaniali marittime nell'ambito territoriale della Regione Campania;

il PUAD fornisce, altresì, gli strumenti indispensabili per una corretta classificazione delle aree del territorio nelle categorie A e B, ai fini della determinazione del canone di concessione sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, in applicazione dell'art. 3 del decreto Legge 400/del 1993;

L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle Regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la Categoria di riferimento è da intendersi la B, per tutte le concessioni.

ad oggi la Regione Campania non ha approvato il PUAD e non ha fissato i criteri per la determinazione del canone generando un danno erariale per l'amministrazione che incassa somme irrisorie dai canoni di concessione.

La **Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021** dopo aver fissato i criteri generali per la revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, demandando ad un successivo DPCM i dettagli sulle modalità attuative, ha statuito che le concessioni demaniali disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 vigenti alla data di entrata in vigore della

presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, **di anni quindici.**

Con Decreto Dirigenziale n. 10 del 25 Febbraio 2019 adottato dalla Direzione regionale della Campania competente (pubblicato sul B.U.R.C. n. 12 del 04 Marzo 2019) "*Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, dal comma 675 al comma 685. Determinazioni*" è stata approvata la sospensione in via cautelativa dei procedimenti amministrativi di propria competenza avviati e/o da avviare limitata al tempo strettamente necessario a risolvere le questioni interpretative in materia di applicazione della normativa di cui alla legge di bilancio in materia di concessioni demaniali marittime.

AMBITO COMUNALE

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n 48 del 25 agosto 2002** il Comune di Pozzuoli ha approvato il Piano di utilizzazione delle Spiagge del demanio marittimo (PUSD);

il PUSD suddivide la costa in tratti destinati alla balneazione e alle attività turistico-ricreative prevedendo all'articolo 10 che "sui tratti di litorale ricompresi nel Comune di Pozzuoli si dovrà garantire l'esistenza di "aree libere" nella misura minima del 20% della superficie complessiva destinata ad essere utilizzata per finalità turistiche e ricreative, evitando sequenze ininterrotte di aree in concessione, ed attrezzando le stesse con adeguati servizi ed impianti atti a contenere l'inquinamento acustico, del suolo sottosuolo ed atmosferico, inoltre, il rispetto delle norme di sicurezza sulla incolumità pubblica.";

il medesimo articolo definisce "aree libere" quelle "dotate dei servizi minimi, anche di tipo igienico, e (*per le quali*) sia garantita la pulizia dell'arenile ed il servizio di sorveglianza per la sicurezza dei bagnanti, nell'interesse esclusivo e legittimo della collettività". Precisando che "in assenza dei requisiti, i relativi tratti sono considerati "spiagge naturalistiche" e che le spese di gestione da sostenere per la realizzazione delle prescrizioni minime a servizio delle aree libere di cui al primo comma sono a carico dell'Ente comunale nel senso precisato in sede emendativa che esse sono a carico dei concessionari del tratto di litorale interessato e ripartite tra gli stessi in proporzione ai rispettivi canoni corrispettivi. Il pagamento delle quote deve essere posto quale condizione essenziale per il mantenimento delle concessioni.

Con **Delibera del Commissario straordinario del Comune di Pozzuoli n. 35/2010** è stato approvato il regolamento per la gestione del demanio marittimo di competenza del Comune di Pozzuoli il quale, in attuazione del PUSD dispone, tra l'altro, che: per l'accesso all'arenile, indipendentemente dalla presenza di accessi pubblici al mare attrezzati o non, i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito attraverso le aree libere in concessione senza alcuna discriminazione tra utenti anche ai fini della balneazione. Con il termine "battigia" si intende quella parte di spiaggia contro cui le onde si infrangono al suolo, che si estende per circa 5 metri dal limitare del mare;

secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, sentenza n. 6956 del 17/03/2017 e sentenza n. 19703 del 13/11/2012 *"la spiaggia, alla stregua della sua propria natura, va individuata mediante accertamenti specifici per ogni singolo tratto della riva, volti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta nelle esigenze generali di accesso della collettività, non potendo, pertanto, essere globalmente e indiscriminatamente classificata e perimetrata dall'Amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello dell'acqua"*;

il concessionario non può indurre alcuna servitù e/o limitazione all'uso nelle aree attigue a quella concessagli, sia queste inerenti l'uso di altre concessioni demaniali marittime o ad aree pubbliche e private, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione e/o fruizione cui le stesse sono destinate, pena l'avvio del procedimento di decadenza di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

SITUAZIONE DI FATTO ESISTENTE NEL COMUNE DI POZZUOLI

Dai dati disponibili presso il Sistema informatico Demaniale (SID) realizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, insistono sul territorio del Comune di Pozzuoli 88 concessioni demaniali per uso turistico ricreativo, diporto e "vario";

nel 2005 il Comune di Pozzuoli ha indetto un "Bando di gara per l'affidamento della concessione finalizzata alla gestione degli arenili a libero accesso pubblico e della conseguente fornitura di servizi complementari di natura turistico/ricreativa su esplicita richiesta ovvero per l'affidamento in concessione degli arenili per il mantenimento e/o realizzazione di stabilimenti balneari" pubblicato sul Bollettino ufficiale Regione Campania n. 41 del 22 agosto 2005.

Le concessioni affidate hanno beneficiato delle proroghe disposte dalla normativa nazionale prima al 31.12.2015 e successivamente al 31.12.2020;

Lungo la linea di costa compresa nel tratto tra Arco Felice e Lucrino, sono presenti numerosi ostacoli e impedimenti alla libera fruizione delle aree demaniali marittime, all'accesso al mare e al libero transito, sulla spiaggia e sulle banchine di cemento poste lungo la battigia, quali in particolare cancelli, recinzioni, reti di fortuna, muri, strutture in legno, immobili abbandonati;

tali ostacoli sono stati singolarmente individuati e segnalati dai cittadini firmatari a mezzo documentazione fotografica, con un esposto-diffida trasmesso a tutte le autorità competenti a mezzo PEC del 5 giugno 2018 proveniente dall'indirizzo comitatoexconvittomonachelle@pec.it;

cancelli e tornelli, condizionano la libertà dei cittadini, inducendoli a pensare di non poter esercitare liberamente il proprio diritto di accesso alla spiaggia, senza necessariamente acquistare un servizio;

nel tratto di litorale compreso tra Licola e Cuma sono evidenti i manufatti che impediscono o rendono difficoltoso l'accesso al mare. Precisamente tutto il tratto di Via Lidi di Licola presenta un muro perimetrale alto circa un metro, in cui sono presenti pochi varchi di accesso libero nelle adiacenze di strutture balneari, Inoltre, sono evidenti maggiori volumetrie realizzate rispetto a quelle preesistenti e molti concessionari hanno realizzato sulla spiaggia costruzioni non facilmente amovibili di vario tipo: docce, muri, cabine, pedane rialzate. Di tali costruzioni in quanto realizzate su demanio marittimo, deve essere verificata la previsione nel titolo concessorio e in ogni caso, la legittimità alla luce dei vincoli esistenti.

ai sensi dell'articolo 1161 Codice della Navigazione "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.". Il medesimo Codice della navigazione all'art. 54. (Occupazioni e innovazioni abusive), dispone che "Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino

entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato”.

In tutta l'area costiera di pertinenza del Comune di Pozzuoli esistono numerose **criticità che riguardano la situazione ambientale del mare terriotoriale flegreo** ove si riversano scarichi abusivi e incontrollati che compromettono il diritto dei cittadini a godere del mare in condizioni di qualità e sicurezza delle acque, anche dal punto di vista igienico sanitario.

Tali scarichi sono stati individuati e segnalati dalle associazioni a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo comitatoexconvittomonachelle@pec.it del 27 febbraio 2018 oltre che con denunce e segnalazioni alla polizia municipale e alla capitaneria di porto, da ultimo in data 25 aprile 2018; in numerose occasioni gli scarichi sono stati documentati con filmati ripresi dalle principali testate giornalistiche locali.

Una parte degli scarichi sono attribuibili al malfunzionamento dei collettori e delle pompe di sollevamento in titolarità allo stesso Comune di Pozzuoli, che si verifica abitualmente da anni, presentando possibili profili di responsabilità, anche di tipo erariale, per il mancato intervento di sistemazione definitiva;

ulteriori sostanze inquinanti e rifiuti solidi che si riversano nei tratti di mare prospicienti il territorio del Comune di Pozzuoli, trovano origine al di fuori del territorio comunale in aree regionali interne, attraverso canali e alvei (Abruzzese, Quarto e Camaldoli) che recapitano le loro acque miste a rifiuti in area flegrea, senza che nessuna iniziativa risolutiva sia stata assunta.

CONCESSIONI DEMANIALI E REGIME DI PROROGA. ILLEGITTIMITÀ

La normativa italiana si è dimostrata deficitaria di un quadro uniforme e completo di norme per l'utilizzo del demanio marittimo, ponendosi in chiara violazione dei principi sanciti dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea e successivamente della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno e relativi atti di attuazione.

Il Decreto legge n. 400 del 1993, art. 1, comma 2, successivamente abrogato dalla L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 11, comma 1 (Legge comunitaria 2010) stabiliva che: "Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano

automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo l'art. 42, comma 2, cod. nav. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84";

la legge n. 296/2006 aveva modificato l'articolo 3 del D.l. n. 400/1993 prevedendo la possibilità di concessioni demaniali marittime per una durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 20 anni "in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni";

a seguito dell'adozione di tali disposizioni nel febbraio 2009 la **Commissione europea avviava una procedura di infrazione (n. 2008/4908)** contro l'Italia in ragione del ritenuto regime preferenziale riservato al concessionario uscente, quanto al meccanismo di attribuzione delle concessioni demaniali marittime, come regolato dell'art. 37 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 (codice della navigazione) e dall'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, rispettivamente prevedenti il cosiddetto **diritto di insistenza** di quel concessionario e il **rinnovo automatico** delle concessioni sessennali.

Tale procedura d'infrazione – attivata dapprima in base all'art. 43 del Trattato CE (ora art. 49 del TFUE) e continuata anche in forza dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva Bolkestein" o "direttiva servizi" – si concluse a seguito dell'emanazione dell'art. 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010), che eliminò ogni rinvio al regime del rinnovo automatico delle concessioni.

La c.d. "Direttiva Bolkestein" si pone l'obiettivo di "eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato;

lo scopo del legislatore comunitario consiste, dunque, nell'abbattere le barriere economiche e strutturali che, di fatto, ancor oggi non consentono la piena libertà di circolazione e la completa e garantita libertà di stabilimento; l'articolo 11 della Direttiva prevede al comma 1 che: "Qualora il

numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento; e precisa al comma 3 che "gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario".

il D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative dapprima al 31 dicembre 2015 e, successivamente, con le modifiche apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020;

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

La **Corte Costituzionale con la sentenza n. 213, 18 luglio 2011**, nel valutare la legittimità costituzionale di talune disposizioni regionali in tema di proroga automatica di concessioni demaniali, disponeva che il menzionato D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha "carattere transitorio in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato - Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37, comma 2, cod. nav. La finalità de/legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l'ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni";

successivamente, il Tar Lombardia e il Tar Sardegna sottoponevano alla Corte di Giustizia Europea il quesito pregiudiziale della compatibilità dell'articolo 1, comma 18, del d.l. 30

dicembre 2009, n. 194 con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con gli articoli 49, 56 e 106 TFUE.

La Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15), ha definito la questione esprimendo inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate in quanto: “una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE. Inoltre, a parere della Corte, l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato. Da quanto precede risulta che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”. Ed ancora, sulla base dell'art. 49 del TFUE, la Corte precisa che, “ ove tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, una proroga automatica ad un'impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese collocate in altri Stati ed interessate al settore”.

A seguito della decisione della Corte di Giustizia, il legislatore italiano, con legge n. 160 del 7 agosto 2016, ha introdotto, in sede di conversione al d.l. n. 113/2016, all'art. 24, il comma 3 septies, ai sensi del quale: “nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, 12.02.2018 n. 873 nell'esaminare una pronuncia del TAR Sardegna avente ad oggetto l'occupazione di uno specchio acqueo per finalità di diporto nautico e pesca (comune di Portoscuso), riprende gran parte delle considerazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2016 e rimarca “ l' inidoneità ad incidere sul

procedimento in esame della sopravvenuta disposizione dell'art. 24 comma 3-septies del decreto legge 24 giugno 2017 n. 113 convertito con la legge 160/2016, laddove stabilizza gli effetti della disciplina che regola la materia delle concessioni demaniali marittime”, in quanto disciplina “dichiarata in contrasto con il diritto euro unitario e quindi da disapplicare in quanto non può costituire un valido parametro di giudizio”. Con tale pronuncia conferma l'orientamento già espresso Cons. Stato, VI Sez., 25/1/2005, n°168 e 23/7/2008, n°3642.

La **Cassazione Penale con la recente sentenza, 16-03-2018, n. 21281** ha avuto modo di precisare che: “ In tema di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo, va disapplicata la normativa di cui all'art. 24, comma 3-septies, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in l. 7 agosto 2016, n. 160, in quanto la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l'art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006(c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l'articolo 49 TFUE. (Rigetta, Trib. lib. Messina, 08/09/2017).

La Corte Costituzionale con la recentissima **sentenza n. 1/2019** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali liguri riguardanti la durata delle concessioni balneari e il “diritto di insistenza” esaminando in via incidentale, alcuni articoli della legge regionale Liguria n. 26/201. Afferma: “Come, infatti, anche di recente ribadito dalla sentenza n. 118 del 2018 (in linea con le precedenti sentenze n. 157 e n. 40 del 2017), la tutela dell'affidamento degli operatori balneari riguarda una «sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni», per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui «criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo», i quali «devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.».

“La fissazione, ivi disposta, di una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle “nuove” concessione demaniali viene a disciplinare, infatti, un oggetto – la durata, appunto,

dell'affidamento in concessione – che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza. E su tale materia incide, per di più, in modo particolarmente accentuato, in ragione della eccessiva estensione della durata delle concessioni in atto, poiché, anche alla **luce del diritto europeo, «durate eccessive stimolano gestioni inefficienti» (sentenza n. 176 del 2018)**”.

PERTINENZE DEMANIALI

L'articolo 49 del Codice della Navigazione testualmente prevede: “Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54”.

Il Codice della navigazione all'art. 54. (Occupazioni e innovazioni abusive), dispone che “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato”.

Alla scadenza della concessione le opere inamovibili realizzate su aree appartenenti al demanio marittimo sono, devolute allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, fatta salva la facoltà di fare eseguire la loro demolizione, con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. La disciplina legislativa e la giurisprudenza depongono nel senso dell'automaticità della devoluzione allo Stato al momento dello spirare della concessione, trattandosi di un effetto che si produce *ope legis*, con la conseguenza che l'incameramento formale assume un carattere puramente ricognitivo.

La Cassazione penale ha avuto modo di precisare che “L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti,

ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 24/07/2017) Cass. pen. Sez. III Sent., 24-11-2017, n. 4763.

E' necessario un accertamento da parte dell'Amministrazione comunale, in merito alla legittimità dei fabbricati esistenti lungo la linea di costa, molti dei quali presentano caratteristiche di inamovibilità di dubbia legittimità.

L'area in oggetto ricade all'interno della "fascia costiera" "Zona L1" "Costa sabbiosa balneare" del Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Pozzuoli approvato, con decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 69 del 23 gennaio 2002, sulla base delle modifiche e integrazioni di cui alla delibera del Consiglio provinciale n. 48 del 26 giugno 2001.

L'area, altresì, ricade nell'ambito del Piano territoriale paesistico (PTP), approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1999 (G.U. 167 del 19.7.99), in zona definita di protezione integrale. Sia nella zona L1 del PRG che in quella a protezione integrale del PTP non sono consentiti aumenti volumetrici.

Per aumento volumetrico s'intende tecnicamente non soltanto l'aggiunta di nuova volumetria a un edificio esistente ma anche la chiusura di parti di edificio che, di fatto, non rappresentano già una volumetria”.

Considerato che ad oggi vasti tratti del litorale flegreo risultano preclusi alla libera pubblica fruizione; i titoli concessori e le stesse disposizioni adottate a livello comunale risultano gravemente disattese.

Che il Comune e agli altri enti, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a verificare che le concessioni rilasciate, comunque in esercizio, rispettino le norme dello Stato e gli atti di attuazione adottati a livello locale.

Che le disposizioni in materia di concessioni balneari inserite nella legge di bilancio dello Stato 30 dicembre 2018, n. 145 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* alla luce della recente giurisprudenza costituzionale amministrativa e civile risultano senza dubbio illegittime e devono essere

disapplicare dichiarando cessate le concessioni in essere e procedendo alla pubblicazione di apposito bando.

Pertanto premesso e ritenuto i proponenti, che in calce sottoscrivono, come sopra rappresentati e difesi,

DIFFIDANO

Il **COMUNE DI POZZUOLI** IN PERSONA DEL **SINDACO P.T** indirizzo PEC estratto dal ReGIndE (<HTTPS://PST.GIUSTIZIA.IT/PST/IT/HOMEPAGE.WP>) info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

LA **REGIONE CAMPANIA**, IN PERSONA DEL **PRESIDENTE P.T** indirizzo PEC estratto dal ReGIndE (<HTTPS://PST.GIUSTIZIA.IT/PST/IT/HOMEPAGE.WP>) urp@pec.regione.campania.it

L'**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI** indirizzo PEC estratto dal ReGIndE cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA indirizzo PEC estratto dal ReGIndE (<HTTPS://PST.GIUSTIZIA.IT/PST/IT/HOMEPAGE.WP>) dre_Campania@pce.agenziademanio.it

CIASCUNO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA

1. AD APPLICARE LE NORME CONFORMI ALL' ORDINAMENTO DELL' UNIONE EUROPEA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PIENA E LIBERA FRUIZIONE DELLE AREE DEMANIALI, DELLA COSTA E DEL MARE, e

ad accertare la legittimità di ciascun fabbricato esistenti lungo la linea di costa di competenza del Comune di Pozzuoli, l'assenza di ostacoli al libero accesso e alla piena fruizione del mare da parte della collettività, e ordinare la rimozione di quelli che dovessero risultare in violazione del

titolo concessorio, degli obblighi regolamentari e delle legge vigenti, come definiti dalle numerose pronunce giurisprudenziali che vi hanno dato applicazione; in particolare, fermo restando l' accertamento preliminare ed assorbente sulla legittimità del titolo, verificare:

a) il rispetto del limite di 5 metri liberi e accessibili lungo la battigia da parte dei concessionari;

b) l'assenza di cancelli ostacoli e di iniziative che possano limitare o indurre in errore i cittadini rispetto al loro diritto di accesso libero alla spiaggia durante l'arco di tutte le 24 ore e in tutti i mesi dell'anno;

c) la piena "visitabilità" degli stabilimenti balneari e degli accessi al mare fino alla battigia per i soggetti diversamente abili;

d) l'esistenza di varchi liberi di accesso ogni 120 metri di litorale;


- e) la sussistenza tra una concessione e l'altra di aree libere;
- f) il rispetto della percentuale minima di "aree libere" dotate di servizi minimi, anche di tipo igienico e di acqua potabile;

2. **AD ADOTTARE OGNI PROVVEDIMENTO NECESSARIO AD IMPEDIRE GLI SVERSAMENTI ABUSIVI DI ACQUE REFLUE NON DEPURATE IN MARE;**


3. **A DISAPPLICARE LA NORMATIVA IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL DIRITTO EUROUNITARIO DEL T.F.U.E. E CON LA DIRETTIVA 2006/123/CE IN MATERIA DI "CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A SCOPO TURISTICO RICREATIVO" E CONSEGUENTEMENTE AD ATTIVARE COME SUO OBBLIGO E SENZA ULTERIORI RITARDI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI PUBBLICA EVIDENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI TUTTE LE "CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A SCOPO TURISTICO RICREATIVO" RIENTRANTI NELLE SUE COMPETENZE TERRITORIALI E SCADUTE E/O PROROGATE IN MODO NON CONFORME ALL' ORDINAMENTO COMUNITARIO.**

Pozzuoli, 02/07/2019

Avv. Claudia Vellusi



Avv. Massimo Schiano



I proponenti

LEGAMBIENTE CAMPANIA in persona del Presidente p.t Maria Teresa Imperato,

Maria Teresa Imperato

**Legambiente Campania
ONLUS**
Piazza Cavour n. 168
80137 NAPOLI
Partita I.V.A. 06676380634

WWF NAPOLI in persona del Presidente p.t Ornella Capezzuto

Ornella Capezzuto. WWF Napoli Onlus

PERCORSI CUMANI in persona del Presidente p.t sig. Dario Chianetta

ASSOCIAZIONE PERCORSI CUMANI

Via Tosi, 6 - 80078 Pozzuoli (Na)
C.F. 96034980639

Dario Chianetta

ALTROMODO FLEGREO in persona del Presidente p.t Gennaro Ferrillo

Altromodo Flegreo

Associazione di Promozione sociale
P.co Bogнар, 21- 80078 Pozzuoli (NA)
C.F. 96020510630
altromodoflegreo@libero.it

Gennaro Ferrillo

LICOLA MARE PULITO in persona del Presidente p.t Umberto Mercurio

**LICOLA MARE PULITO
ONLUS**

C.F. 96035120631
pec licolamarepulito@pec.sinapsis-srl.nec

Umberto Mercurio

ITALIA NOSTRA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA in persona del Presidente p.t

Massimo Maresca

Massimo Maresca

*per autentica
Antonio Kelly*


Massimo Scheg

singoli cittadini firmatari:

Raffaele Postiglione, consigliere comunale del Comune di Pozzuoli,




Antonio Caso consigliere comunale del Comune di Pozzuoli



Riccardo Volpe,



TELUSO ROSARIA
CHIANETTA MIJANOU
BIAGIO SORRENTINO
CONTESSA LUIGI
CASALE PAOLO
DELLA-KONICA TOBIA



pu autenticu

